

CORTE DEI CONTI  
02.11.10 003628  
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO



REG.TO ALLA CORTE DELL'ADUN. 17 NOV. 2010  
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTAMENTO DEL TERRITORIO  
Reg. No 9 Fog 397

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE  
Divisione V

M INF-ABIT  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE  
abitative  
ABIT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0011580-18/10/2010-USCITA  
52.01.06

20 OTT 2010 41278

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

37034 VI

Visto l'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'articolo 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto, il comma 5 dell'articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell'articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 ( legge finanziaria 2010 ) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2010 la dotazione di euro 143.825.863,00;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2010, n. 30 ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b) la cui applicazione ha comportato una riduzione di euro 1.402.412, 00 della suddetta disponibilità;

Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 convertito, con modificazioni, con legge 1° ottobre 2010, 163 la cui applicazione ha comportato una ulteriore riduzione di euro 1.154.910,06 della suddetta disponibilità;

Considerato, pertanto, che la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni ammonta, per l'annualità 2010, complessivamente ad euro 141.268.540,94;

Visti inoltre i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della richiamata legge n. 191/2009 concernenti la revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano ;

Visti in particolare il comma 109 della citata legge 191/2009 con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ed il comma 126 della detta legge 191/2009 che dispone che le maggiori entrate e le minore spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250 della medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2009 prot. n. 12965, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio- in data 25 novembre 2009, registro 9, foglio n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – dell'11 dicembre 2009, n. 288, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2009;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2009, n. 403, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio- in data 8 luglio 2009, reg. 6, foglio 311, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Mantovani, la delega all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della Direzione generale per le politiche abitative;

Considerato che nell'intesa del 29 ottobre 2009 espressa dalla Conferenza permanente sopracitata in occasione del riparto 2009 è stato richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di verificare gli scostamenti che si sarebbero riscontrati sul riparto 2009 nel caso in cui non fossero stati presi in considerazione i dati relativi alle risorse aggiuntive messe a disposizione dai comuni della regione Veneto con riferimento all'anno 2007 e di compensare tali scostamenti sull'annualità 2010;

Considerato che a seguito delle verifiche effettuate lo scostamento verificato nel riparto dell'annualità 2009 a favore della regione Veneto è risultato pari ad euro 589.812,50 e che pertanto occorre portare tale importo in compensazione nel riparto 2010;

Visti gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 30 settembre 2010 nel corso della quale le Regioni hanno comunicato di aderire alla richiesta della Regione Veneto volta alla riformulazione della proposta di ripartizione delle risorse senza l'applicazione della compensazione sancita nella Seduta della Conferenza del 29 ottobre 2009 e il Ministero delle infrastrutture si è impegnato a trasmettere un nuovo schema di decreto che tenga conto di quanto deciso dalle Regioni in sede politica, assicurando alla Regione Molise di avviare l'esame per la revisione dei criteri di riparto;

Vista l'intesa espressa sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 ottobre 2010 con la quale è stato deciso, tra l'altro, di non procedere alla compensazione nei confronti della Regione Veneto come precedentemente stabilito nell'intesa del 29 ottobre 2009;


Considerato che le somme relative al riparto dell'annualità 2010 riferibili alle Province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, ai sensi dei commi 109 e 126 della richiamata legge 23 dicembre 2009, n. 191 al Fondo di cui al comma 250 della medesima legge;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2010 ad euro 141.268.540,94 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi dei commi 109 e 126 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo complessivo di euro 3.017.101,84, di cui euro 1.507.271,93 riferito alla provincia autonoma di Trento e di euro 1.509.829,91 riferito alla provincia autonoma di Bolzano, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per affluire sul fondo di cui al comma 250 della medesima legge 191/2009.
3. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
4. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
5. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e province autonome al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.
6. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni e province autonome entro un anno dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni e province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.
7. Per quanto indicato nelle premesse il punto 4 del decreto ministeriale 13 novembre 2009 prot. n. 12965, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio- in data 25 novembre 2009, registro 9, foglio n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 dicembre 2009, n. 288, è abrogato.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, .....18 OTT 2010



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Sen. Mario Mantovani

## Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2010 ( euro 141.268.540,94)

Regioni e Province autonome	A	B	C
	Riparto del 90%	Riparto del 10%	Riparto 2010 (A + B)
Piemonte	10.162.199,14	1.116.428,49	11.278.627,63
Valle d'Aosta	669.337,37	112.690,33	782.027,70
Lombardia	19.713.789,03	3.319.033,98	23.032.823,01
Trento	1.290.073,77	217.198,16	1.507.271,93 (1)
Bolzano	1.292.263,14	217.566,77	1.509.829,91 (2)
Veneto	8.251.511,12	1.188.885,55	9.440.396,67
Friuli-Venezia Giulia	2.566.485,07	432.096,09	2.998.581,16
Liguria	4.352.925,22	512.636,39	4.865.561,61
Emilia-Romagna	10.427.979,18	1.445.377,64	11.889.547,83 (3)
Toscana	7.604.566,28	1.280.312,67	8.884.878,95
Umbria	2.257.881,46	203.804,05	2.461.685,51
Marche	3.106.580,70	266.545,59	3.356.935,28 (4)
Lazio	13.478.495,33	1.750.712,23	15.229.207,56
Abruzzo	2.573.000,97	5.160,76	2.578.161,73
Molise	1.104.051,58	0,00	1.104.051,58
Campania	12.187.071,32	176.523,74	12.363.595,06
Puglia	7.865.766,78	1.324.288,66	9.190.055,44
Basilicata	1.522.410,96	42.887,53	1.565.298,49
Calabria	3.642.656,48	49.419,88	3.692.076,36
Sicilia	10.309.024,02	0,00	10.309.024,02
Sardegna	2.763.617,93	465.285,58	3.228.903,51
<b>Totale</b>	<b>127.141.686,85</b>	<b>14.126.854,09</b>	<b>141.268.540,94</b>

### NOTE:

(1) , (2) : importo da versare sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

(3) : importo comprensivo della somma di euro 16.191,01 pari allo 0,48% dell'importo spettante alla Regione Marche (Intesa Regioni Emilia Romagna e Marche in data 11 febbraio 2010 )

(4) : importo decurtato della somma di euro 16.191,01 pari allo 0,48% dell'importo spettante alla Regione Emilia Romagna (Intesa Regioni Emilia Romagna e Marche in data 11 febbraio 2010 )